

TESTAMENTI SPECIALI AL TEMPO DEL COVID-19

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier**, in questa **Scheda** riepiloghiamo quanto previsto in tema di **testamenti speciali** considerata l'attuale emergenza dovuta al propagarsi del virus denominato COVID 19.

02. I TESTAMENTI SPECIALI

Gli **articoli da 609 a 619 del codice, Capo IV, Sezione Seconda de codice civile**, sono dedicati ai **testamenti speciali**.

In presenza di particolari circostanze, la legge consente di derogare alle forme ordinarie del testamento pubblico. Si tratta di testamenti ai quali si può ricorrere in via straordinaria, quando sia impossibile effettuare un testamento ordinario.

I **testamenti speciali** sono caratterizzati da una estrema semplificazione delle formalità da rispettare; per contro **la loro validità cessa decorsi tre mesi dalla cessazione delle condizioni eccezionali che hanno giustificato la redazione di un testamento speciale.**

Il nostro codice civile individua **quattro casi** in cui è possibile la stesura di un testamento speciale, vediamo di seguito, da pagina successiva.

1. **Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (articoli 609 - 610)**

Se il testatore si trova in un luogo ove è diffusa una malattia contagiosa, oppure vi è una calamità naturale o un infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un Notaio, dal giudice di pace dal sindaco o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore ai sedici anni.

Il testamento è scritto da chi lo riceve ed è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni, se non è possibile procedere alla firma occorre indicarne le cause.

Tale testamento perde efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.

2. **Testamento a bordo di nave (articoli 611 - 615)**

Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo dal comandante, se il testatore è il comandante stesso può essere ricevuto da chi lo segue in ordine di servizio.

Il testamento è redatto in doppio originale, in presenza di due testimoni ed è sottoscritto dal testatore, da chi lo ha ricevuto e dai testimoni, se non è possibile procedere alla firma occorre indicarne le cause.

Il documento va annotato sul giornale di bordo e deve essere conservato tra i documenti.

Se la nave approda ad un porto estero con autorità consolare presente il comandante dovrà consegnare uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sui documenti di navigazione

Al rientro della nave nel Regno (*il codice dice ancora cos*) i duo originali o quello non consegnato vanno consegnati all'autorità marittima locale che dovrà stilare verbale di consegna trasmettendo l'originale agli archivi notarili del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Tale testamento perde efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in luogo ove è possibile redigerlo nelle forme ordinarie.

3. Trasferimento a bordo di aeromobili (articolo 616)

Al testamento a bordo di aeromobili si applicano le disposizioni sopra viste per i casi a bordo di navi.

Il testamento è ricevuto dal comandante in presenza di uno, o quando possibile, di due testimoni e va annotato sul giornale di rotta.

4. Testamento dei militari e assimilati (articoli 617 - 618)

Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni.

Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acuartierati o di presidio fuori del Regno (*sempre il codice civile*) o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.

RICORDA

L'ultimo articolo dedicato ai testamenti speciali, **il 619**, ci ricorda che tali testamenti sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

Per gli altri difetti di forma l'articolo rimanda al disposto del secondo comma dell'art. 606: "*Per ogni altro difetto di forma **il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.***"

03. EMERGENZA CORONAVIRUS

Qui interessa soffermarsi sul disposto degli **articoli 609 e 610 del codice civile**, ricorrendo **l'evento della malattia contagiosa specificamente previsto**.

ART. 609 - Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

ART. 610 – Termine di efficacia

Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.

In merito all'art. 609 È ammessa una forma di testamento speciale se il testatore si trovi in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, ed anche per cause di pubblica calamità (incendi, terremoti, inondazioni) o di infortunio.

RICORDA: Il termine **infortunio**, ha un senso giuridico specifico e limitato. Ma è stato chiarito che detto termine non va inteso secondo il concetto tecnico della legislazione infortunistica, ma come un fatto qualsiasi che **metta in pericolo di vita chi vuol fare testamento** e perciò lo ponga in condizione di non potersi valere delle ordinarie forme testamentarie.

Occorre che la malattia contagiosa domini; occorre che la malattia sia diffusa.

Il contenuto ampio della norma è implicitamente ristretto dallo stesso articolo in esame, il quale consente il ricorso alla forma speciale **solo quando il testatore non possa valersi della forma ordinaria**. Non è necessario che la malattia abbia colpito lo stesso testatore.

Questo testamento può essere ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto. Per il notaio e per il sindaco non vi è difficoltà: si conosce chi sono.

Quanto al notaio, deve intendersi abilitato a ricevere questo testamento qualsiasi notaio, anche non iscritto nel distretto notarile del luogo dove è ricevuto il testamento.

Il sindaco, invece, dev'essere quello del luogo.

Il codice ha precisato che competente a ricevere questo testamento è il **giudice di pace** del luogo.

Questo testamento speciale può essere ricevuto anche da un ministro di culto. E, parlando non di ministro del culto, ma di ministro di culto, è chiaro che la legge non intende riferirsi solo ai ministri del culto cattolico, come, del resto, fu chiaramente spiegato dal Ministro.

I testimoni possono essere anche di minore età, purché non inferiore a 16 anni, e possono essere assunti anche se non sappiano scrivere. Le formalità sono assai più semplici di quelle dell'ordinario testamento pubblico: infatti, non si richiede la lettura dell'atto, né la dichiarazione espressa del testatore dell'impossibilità o della grave difficoltà di sottoscrivere.

Non deve mancare, invece, la formalità essenziale, cioè quella della dichiarazione scritta del testatore.

Quanto all'art. 610 Il **termine di efficacia** di questo testamento che, secondo il vecchio codice del 1865, era di sei mesi, si è ridotto a **tre mesi**, che, nelle condizioni attuali della vita, sono più che sufficienti per dare modo all'interessato di testare nelle forme ordinarie.

Potrebbe apparire inutile il ricorso ai testamenti speciali, **considerata la semplicità di redazione del testamento olografo** (autografo, datato, firmato, senza testimoni o altre persone) ma si pensi ad esempio a soggetto impedito a redigere personalmente lo scritto a causa delle condizioni di salute o per un infortunio subito che impedisca l'uso degli arti superiori.

Va notato che il testamento olografo dura per sempre, se non modificato da volontà successiva, mentre i testamenti speciali hanno durata limitata a tre mesi, poi decadono da effetti se non convertiti nelle ordinarie forme secondo le disposizioni del Codice Civile.

Nel caso sia stato redatto prima un testamento nelle forme ordinarie (pubblico, segreto o olografo) il successivo testamento speciale **produce gli stessi effetti** delle altre forme di testamento ossia **revoca le precedenti disposizioni testamentarie incompatibili** (art. 682 c.c.), oppure la revoca riguarda i precedenti testamenti in toto e in tal caso produrrà effetto solo il testamento speciale, nei limiti dei tre mesi dalla redazione. Poi riassumono volontà i testamenti precedenti.

